

Audizione del 20 settembre 2011 presso la Commissione Lavoro, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica

Brevi note di commento

Paolo Ravazzani

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ingegneria Biomedica ISIB

Milano, 23 settembre 2011

Oggetto: Audizione relativa all'Atto comunitario n. COM (2011) 348 definitivo, recante "Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)". Lettera di invito Prot. N. 1210 del 15 settembre 2011.

Premessa

Queste brevi note sono basate su un'analisi della struttura generale del documento in oggetto, allo scopo di individuarne le positività generali e gli eventuali limiti importanti. Non sarà invece oggetto di queste note l'identificazione di errori o incongruenze testuali.

Note di commento

- 1) La proposta di Direttiva, basata, di fatto, sulla struttura della precedente Direttiva a riguardo (2004/40), è ben articolata e nel complesso condivisibile.
- 2) L'opzione politica prescelta (*Opzione politica C1: "Nuova direttiva con limiti di esposizione modificati ed esenzioni parziali"*) è del tutto condivisibile.
- 3) L'utilizzo dello strumento della deroga per affrontare la problematica delle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica e delle attività correlate (Art. 3, Comma 4) è totalmente condivisibile e sembra risolvere il problema principale all'origine della necessità di revisione della precedente Direttiva. Sono comunque da rilevare in questo Comma, due elementi potenzialmente migliorabili:
 - a. L'azione richiesta nei casi in cui si applica la suddetta deroga è descritta in termini troppo generici (In questi casi particolari, sono adottate specifiche misure di protezione), anche considerando il successivo Allegato IV. Si suggerisce di rinviare esplicitamente tale descrizione a regolamenti tecnici successivi, allo scopo di permetterne una migliore e dettagliata definizione e una pratica e facile applicazione.
 - b. Il concetto di limite superiore alla possibilità di applicazione della deroga, cioè quali sono le situazioni operative e/o i livelli espositivi di campo elettromagnetico oltre i quali, tale deroga non possa più essere applicata dovrebbe essere meglio discusso. Anche in questo caso, suggerirei di rinviare in modo esplicito questi aspetti alla regolamentazione tecnica di cui sopra.

- 4) L'ulteriore deroga, di fatto prevista al successivo Art. 3, Comma 6, presenta, nella formulazione attuale, elementi migliorabili. Essa lascia agli Stati Membri la possibilità di autorizzare lo svolgimento del lavoro in specifiche situazioni in cui questi valori possono temporaneamente essere superati. Anche in questo caso sembra necessario definire in maggiore dettaglio cosa si intende per specifiche situazioni espositive e/o applicative, rinviando in modo esplicito la loro descrizione dettagliata a un regolamento tecnico successivo.